



AI Act: un dialogo multidisciplinare. Introduzione

Carlo Casonato

Professore ordinario di diritto costituzionale comparato, Università di Trento. Mail: carlo.casonato@unitn.it

Una parte dell'AI Act, quella dedicata al divieto dei sistemi inaccettabili, alla General Purpose AI (GPAI) e ad alcune regole sulla governance, è già oggi applicabile. Per il resto (tutta la parte dedicata ai sistemi ad alto rischio) dovremo invece aspettare l'estate dell'anno prossimo o quella del 2027.

In questo momento segnato dalla transizione da un modello regolatorio ad un altro, sono emerse differenti posizioni in merito ai vantaggi e agli svantaggi dell'approccio europeo alla AI. Secondo alcuni, l'AI Act rischia di giocare a svantaggio dell'Europa, condannandola ad una posizione di retroguardia rispetto a Stati Uniti e Cina per quanto riguarda lo sviluppo tecnologico ed economico. Criticato per generare un quadro eccessivamente frammentato e incerto, il regolamento è stato così pubblicamente disapprovato da alcune delle maggior aziende del settore, fra cui Meta, Ericsson, Google, Philips, Siemens, Spotify (si veda la lettera aperta: <https://eunedsai.com>). Tale posizione ha trovato di recente autorevolissima eco sul versante politico-istituzionale: Mario Draghi, su questa linea, ha chiesto di sospendere l'applicazione delle disposizioni sui sistemi ad alto rischio oltre i termini inizialmente previsti.

A fronte di tale orientamento critico, che non ha peraltro negato la bontà delle regole sui sistemi a rischio inaccettabile e quelle contenute nel Codice di condotta per l'AI generativa (alle quali ha

aderito la maggior parte delle grandi aziende di settore, fra cui Amazon, Anthropic, Google, IBM, Microsoft, OpenAI, tranne Meta), si pone chi invece considera l'AI Act un buon regolamento, in linea con i valori che, a partire dall'Europa, dovrebbero caratterizzare tutta la ricerca e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Computer scientists del calibro di Stuart Russel e Joshua Bengio, così, si sono espressi a favore dell'AI Act, dichiarando come il rispetto dei suoi requisiti non imponga oneri sproporzionati nemmeno a livello tecnologico.

Alla luce di uno scenario così articolato, ci è parso utile interrogare alcuni esperti in materia chiedendo loro di condividere le loro riflessioni, alla luce delle diverse esperienze professionali e sensibilità, sulle seguenti questioni: quale valutazione dare all'AI Act, anche in termini di cd. Costituzionalismo digitale (Amedeo Santosuosso, Andrea Simoncini, Oreste Pollicino)? Quali sfide ha posto la sua approvazione (Brando Benifei)? Quale ruolo potrà svolgere all'interno dell'ecosistema normativo europeo (Antonio Iannuzzi, Salvatore Amato)? Quale rapporto esiste fra le sue disposizioni e i principi etici maggiormente riconosciuti (James Brusseau, Adriano Fabris, Alistair Knott)? Quali sono gli elementi più rilevanti del regolamento e i settori che ne risentiranno maggiormente (Giovanni Maria Flick, Dino Pedreschi e Fosca Giannotti, con Stefano Tramacere, Mariantonio Di Vece e Clara Punzi, Monica Palmirani e Salvatore Sapienza, Giovanni Sartor, con Giovanni De Gregorio e Giuseppe Muto, Maurizio Napolitano e Pietro Giovanni Bizzaro, Erik Longo)?

Seguendo l'approccio interdisciplinare che costituisce una delle costanti di questa *Rivista*, abbiamo coinvolto figure politico-istituzionali, giuristi, filosofi e informatici¹. Se l'importanza di una

¹ Molti dei contributi raccolti presentano risultati maturati all'interno del progetto FAIR, Finanziato

dall'Unione europea - NextGenerationEU (FAIR - Future AI Research - PE00000013). I punti di vista e le



regolamentazione è stata sottolineata dalla maggior parte degli autori, il giudizio concreto sull'AI Act si è articolato fra posizioni in larga parte favorevoli, posizioni che ne rilevano luci ed ombre e posizioni contrarie. Altri contributi hanno sottolineato il ruolo del regolamento all'interno della più ampia cornice europea o si sono soffermati sulla corrispondenza con i principi etici; e c'è stato posto per proporre alcune chiavi di lettura che pongono l'atto a confronto con altre esperienze significative.

Ne è emerso un quadro caratterizzato da una variabilità di tematiche e di prospettive in alcuni casi sorprendente. Professionisti della stessa area, così, si sono trovati talvolta divisi fra loro, e accomunati ad esperti appartenenti ad ambiti e settori disciplinari differenti. Il tutto, a testimonianza di un regolamento su cui sarà importante proseguire a riflettere, al fine di orientare una tecnologia dalle potenzialità straordinarie verso obiettivi di sviluppo complessivo e diffuso benessere, in linea con i principi costituzionali e i valori europei.

opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione

europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi.

